Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 13 gennaio 1933 - Anno XI** — **Numero 10**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1723.
Modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, è sostituito dal seguente:
« Gli affittacamere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1724.

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato di un quinquennio il termine entro il quale lo Stato ha facoltà di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto, giusta l'art. 1 della legge 29 novembre 1928, n. 2789.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1725.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di L. 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di L. 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-*ter* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1726.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1727.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1728.

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione della legge suindicata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la opportunità di modificare le disposizioni del predetto R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni sede notarile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, da farsi entro 15 giorni da quello in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso Ministero.

I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni da tale pubblicazione, le loro domande corredate dai documenti che credano di unirvi e dalla quietanza di versamento presso un archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella misura di L. 50. La tassa è di L. 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso.

Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel più breve tempo possibile all'assegnazione della sede.

Qualora partecipino al concorso notai rimasti o aggiunti in soprannumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del predetto R. decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124.

Art. 2.

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel determinare, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, il numero dei posti notarili da mettere a concorso per esame, tiene conto del numero delle vacanze già verificatesi e di quelle che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso fino alla chiusura delle prove di esame e all'approvazione della relativa graduatoria.

Art. 3.

Il periodo della pratica notarile richiesto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per l'ammissione al concorso per la nomina di notaio deve essere compiuto alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 21 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

« Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quali punti oltre il minimo intende assegnare al candidato: il voto attribuito al lavoro è costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati ».

Art. 5.

La graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per esame è approvata con decreto del Ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso. I primi classificati entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'art. 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato nel Bollettino l'elenco delle sedi notarili che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono, alla data di tale pubblicazione, disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorso per esame.

Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al Ministero una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero di essere destinati.

Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

I vincitori del concorso che non possono conseguire la nomina, a termini del comma precedente, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, mano in mano che si rendono disponibili sedi non assegnate in via di trasferimento a notai in esercizio.

Art. 6.

Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. E' tuttavia consentito di nominare notai, in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall'ufficio per non avere assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà di provvedere mediante sostituzione non può essere più esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso per esami.

Art. 7.

Per l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in corso le operazioni, si terrà conto della scelta esercitata, secondo l'ordine della graduatoria dei candidati idonei, a norma del primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Nel caso che manchi la dichiarazione delle sedi prescelte o che queste non possano essere conferite, il Ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad aumentare il numero dei posti messi a concorso, aggiungendovi quelli vacanti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Nell'esercizio della facoltà indicata nell'art. 2 e nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente decreto si fa salvo il numero dei posti da coprirsi mediante i concorsi per titoli preveduti dall'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 29 e 30 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nonchè ogni altra contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1933 - *Anno* XI.
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. **1729.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Novara di Sicilia.

N. 1729. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Novara di Sicilia è trasformato a favore del locale Ospedale civico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. **1730.**
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Orte.

N. 1730. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Orte (provincia di Viterbo) è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1731.**
Trasformazione del Comitato romano per la lotta contro la tubercolosi, con sede in Roma.

N. 1731. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il Comitato romano per la lotta contro la tubercolosi, con sede in Roma, è trasformato a favore dell'Opera pia « Colonie climatiche Federico Di Donato » con sede nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1732.**
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Istituto della Provvidenza », con sede in Arco.

N. 1732. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Istituto della Provvidenza », con sede in Arco (provincia di Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1733.**
Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Casa benefica per giovani derelitti », con sede in Torino.

N. 1733. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Casa benefica per giovani derelitti », con sede in Torino, è parzialmente trasformato nel senso che il ricovero, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza sono limitati ai soli giovani poveri di sesso maschile, sopprimendosi la sezione femminile. Con lo stesso decreto viene approvato il nuovo statuto organico per il governo dell'Opera pia predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1932 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932.
Approvazione dello statuto dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 maggio 1932, n. 752, che istituisce l'Ente finanziario dei Consorzi agrari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari, nel testo unito al presente decreto, composto di diciotto articoli e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1932 - *Anno XI*
Registro n. 19 *Min. agr. e for., foglio n.* 24. — BETTAZZI.

Statuto dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

TITOLO I.

NATURA - PARTECIPANTI - SEDE - DURATA DELL'ENTE.

Art. 1.

L'Ente finanziario per i Consorzi agrari istituito ai sensi della legge 30 maggio 1932, n. 752, è disciplinato dalle disposizioni di detta legge e dal presente statuto.

Art. 2.

Con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere ammessi a partecipare all'Ente gli Istituti indicati nell'art. 3 della legge predetta.

Art. 3.

L'Ente ha sede in Roma ed ha durata indeterminata.

Gli Istituti partecipanti, che siano costituiti per un determinato periodo di tempo, avranno diritto, alla loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione del patrimonio netto dell'Ente risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II.

SCOPO - CAPITALE E MEZZI FINANZIARI.

Art. 4.

L'Ente ha lo scopo di compiere a favore dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari le operazioni di credito, previste dall'art. 1 della legge sopra citata.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è formato da quote nominative di partecipazione di L. 500 ciascuna e del contributo statale di L. 6.000.000 annue, per anni 30, a partire dall'esercizio 1932-1933, contemplato dall'art. 2 della legge sopra citata.

Il numero delle quote di partecipazione non è limitato.

La responsabilità degli Istituti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Art. 6.

L'importo delle quote sottoscritte sarà versato in decimi ed a richiesta del Consiglio di amministrazione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 7.

L'Ente provvede alle operazioni:

a) col patrimonio;

b) col ricavato delle operazioni passive alle quali sia autorizzato.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ENTE.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) la Presidenza;

c) il Consiglio di amministrazione.

CAPO I.

Assemblea dei partecipanti.

Art. 9.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati dagli Istituti partecipanti, sono convocate dal presidente per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge e per deliberare su quegli argomenti che, a giudizio del Consiglio o per disposizione ministeriale, dovessero essere loro sottoposti.

Art. 10.

Nelle votazioni delle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota sottoscritta, così fino a dieci voti e di un voto per due quote sottoscritte oltre le dieci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente od in difetto dal vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea debbono essere inviati almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà delle quote di partecipazione sottoscritte, ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino il quinto delle quote di partecipazione sottoscritte.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

CAPO II.

Presidenza.

Art. 12.

La Presidenza è composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge più volte citata, e dal vice presidente, scelto, quest'ultimo, dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

Il presidente rappresenta l'Ente ad ogni effetto di legge; convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare le determinazioni che ritenga necessarie richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.

Il presidente resta in carica tre anni.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 membri, nominati ai sensi dell'art. 4 della legge sopra citata, che durano in carica tre anni.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, mediante avvisi da far recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono indicarsi gli oggetti sottoposti a discussione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria almeno la presenza di sei membri e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) deliberare la richiesta di versamento dei decimi delle quote sottoscritte non ancora versate;

b) deliberare lo statuto e le modificazioni di esso;
c) deliberare i regolamenti interni per disciplinare l'ordinamento, i servizi e le operazioni attive e passive dell'Ente;
d) decidere sulle ammissioni di nuovi partecipanti;
e) fissare i criteri di distribuzione del credito;
f) determinare i tassi d'interesse, sia sulle operazioni attive che su quelle passive;
g) approvare il bilancio dell'Ente ed il riparto degli utili;
h) determinare gli emolumenti dei sindaci;
i) deliberare su quanto altro non sia riservato alla competenza di altri organi o gli sia sottoposto dal presidente.

TITOLO IV.

BILANCIO - UTILI E RISERVE.

Art. 16.

L'esercizio dell'Ente comincia con il 1° gennaio e finisce col 31 dicembre, salvo quanto disposto per il primo esercizio che terminerà il 31 dicembre 1933.

Entro il mese di febbraio di ciascuno esercizio il Consiglio di amministrazione compila il bilancio dell'esercizio precedente, che deve essere posto a disposizione dei sindaci, i quali, entro 20 giorni, lo restituiranno accompagnato da apposita relazione.

Art. 17.

Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:
a) per una quota pari al 20 per cento, a riserva;
b) per un'altra quota non superiore al 10 per cento, a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi di rendimento ai vari servizi, per studi, per indagini, per sussidi e premi, per il progresso della cooperazione agraria e l'incremento dell'economia agraria nazionale;
c) la residua quota, a pagamento di un dividendo ai partecipanti, in misura non superiore alla media del tasso ufficiale dello sconto nell'esercizio.

L'eventuale eccedenza sarà assegnata ad un fondo di riserva straordinaria.

Art. 18.

Nel caso in cui l'esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi dividendo agli enti partecipanti, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(13)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 dicembre 1932.
Sostituzione di alcuni membri della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, « Organizzazione della Nazione per la guerra » che dà incarico al Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 novembre 1926 che istituisce la « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni »;

Visto i decreti del Capo del Governo in data 31 marzo e 31 luglio 1927 con i quali vennero aggiunti e sostituiti alcuni membri alla Commissione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti ufficiali sono nominati membri della « Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni » dal 15 ottobre 1932-X, in sostituzione di quelli a fianco di ciascuno indicati:

il maggiore commissario in S.P.E. Mangiameli cav. dottor Antonino, in sostituzione del tenente colonnello di Stato Maggiore Majnardi cav. Edoardo;
il capitano di fregata Giacopini cav. Eligio, in sostituzione del capitano di fregata Brenta cav. Emilio;
il colonnello di porto Giacchetti comm. Salvatore, in sostituzione del colonnello di porto Gerbi Gino;
il tenente colonnello di porto Guardione cav. Gino, in sostituzione del capitano di vascello Gambardella Sem;
il tenente colonnello Arma aeronautica Guerritore cav. Carlo, in sostituzione del tenente colonnello Arma aeronautica Stanzani cav. uff. Mario;
il colonnello di amministrazione in P.A. Monaco commendator Orazio, in sostituzione del comm. prof. Fotticchia Nello.

Segretario:

il 1° capitano di fanteria Trombetti cav. Giuseppe Aurelio, della segreteria della Commissione suprema di difesa, in sostituzione del tenente colonnello di S. M. Coiro cav. Guido.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(15)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Finale nell'Emilia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1551;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto pubblico stipulato il 20 aprile 1932-X, in Finale Emilia, a rogito del segretario capo del Comune (numero di repertorio 2396), atto col quale il comune di Finale Emilia ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di ettari 0.18.85 distinto nel catasto terreni del comune di Finale nell'Emilia al foglio 3 allegato *A* con il mappale n. 41/b. c. e con la rendita imponibile di L. 35,44 a condizione che l'Opera nazionale Balilla vi costruisca entro l'anno 1932 la Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 39 in data 24 agosto 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Finale nell'Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(7860)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di due appezzamenti di terreno disposta a suo favore dai signori cav. Federico Sterna e cav. Adolfo Grober.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Varallo il 2 giugno 1932-X a rogito del dott. Mosè Valenti, notaio residente in Varallo, numero di repertorio 7907, col quale i signori cav. Federico Sterna fu Angelo e cav. Adolfo Grober fu Pietro hanno donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, gli appezzamenti di terreno sotto indicati sotto l'espressa condizione che su di essi venga edificata la Casa del Balilla con relativa palestra, uffici e locali inerenti:

a) da parte del cav. Federico Sterna: appezzamento di terreno prativo e coltivo in regione Lozze nella Verzura della Mantegna ai nn. 4203-4204 e parte del numero 4206 di mappa a cui sono coerenti strada della Mantegna, proprietà Ramellini Giovanni, Grober Adolfo, eredi Picci Gaetano e di nuovo Grober Adolfo;

b) da parte del cav. Adolfo Grober: appezzamento di terreno in regione Lozze nella Verzura della Mantegna al n. 4232 e parte del n. 4231 di mappa con cui confinano: strada della Mantegna, immobile donato come sopra dal cav. Federico Sterna e proprietà Perincioli Desiderio;

Veduta la deliberazione n. 38 in data 18 agosto 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare le donazioni, di cui alle premesse del presente decreto, disposte a suo favore dai signori cav. Federico Sterna fu Angelo e cav. Adolfo Grober fu Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(7861)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta a suo favore dal comune di Moglia (Mantova).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Moglia (Mantova) il 7 luglio 1932-X a rogito del segretario del Comune, atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune e segnato in catasto foglio XXXII, n. 1, sub 1, are 47,07, nonchè l'edificio che ad uso di Casa del Balilla esso Comune costruirà sul terreno medesimo;
Veduta la deliberazione n. 40 in data 6 settembre 1932-X, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Moglia (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(7862)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un fabbricato disposta a suo favore dal comune di Poggio Rusco (Mantova).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto pubblico stipulato in Poggio Rusco (provincia di Mantova) il 18 agosto 1932-X a rogito del segretario del Comune, atto col quale il comune di Poggio Rusco ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un immobile sito nello stesso Comune, viale Trento e Trieste al numero civico 14, immobile consistente in un fabbricato destinato ad uso di Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 3, in data 21 novembre 1932-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Poggio Rusco.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(7863)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Meretto di Tomba.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Udine il 4 ottobre 1932-X a rogito del notaio dott. Giuseppe Celotti residente in Udine (repertorio n. 6386) atto col quale il comune di Meretto di Tomba ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno, distinto col mappale 1405/f del Comune amministrativo e censuario di Meretto di Tomba di are 3.80, rendita L. 3,42, a condizione che vi sia costruita la Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 4, in data 24 novembre 1932-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Meretto di Tomba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(35)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia » di Ariccia (Roma).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre p.p. col quale venne prorogato al 31 corrente, il termine assegnato, pel compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e Sanatorio « Giornale d'Italia », di Ariccia;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 31 marzo 1933.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(24)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'« Istituto romano di S. Michele » in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1932, col quale si assegnava il termine di mesi sei per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'« Istituto romano di S. Michele », con sede in Roma;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 giugno 1933.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(25)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1932.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo » di Pavia e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta l'opportunità dello scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo », in Pavia, allo scopo di facilitare le riforme necessarie per coordinare l'azione dell'ente agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Vista la proposta del prefetto di Pavia;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo », in Pavia, è sciolta.

La temporanea gestione di essa è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, all'on. gr. uff. prof. dottor Angelo Nicolato, deputato al Parlamento, con l'incarico di proporre, entro il 30 giugno 1933, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi del Pio istituto medesimo, per

coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica.

Detto commissario sarà assistito da un vice commissario in persona del vice-prefetto vicario comm. dott. Giacomo Sechi.

Il prefetto di Pavia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(23)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1932.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Calvenzano (Bergamo) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932-X, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che la situazione in cui si trova attualmente la Cassa rurale di Calvenzano (Bergamo) rende opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 16 dicembre u. s. n. 1660 con la quale S. E. il prefetto di Bergamo propone il rag. Gerolamo Dominoni per l'ufficio di commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Calvenzano (Bergamo) è sciolto ed il sig. rag. Gerolamo Dominoni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932-X, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(28)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1932.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Wiesbaden (Francoforte s. M.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Wiesbaden alla dipendenza del Regio consolato generale in Francoforte s. M.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(33)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-679 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marchic Ermacora fu Andrea e di Anna Tribusson, nato a Gorizia il 12 luglio 1881 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marchic Giuseppina di Francesco Boskin, nata a Gorizia il 2 ottobre 1882, moglie;
Marchic Alma, nata a Gorizia il 19 dicembre 1909, figlia;
Marchic Maria, nato a Gorizia il 5 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7364)

N. 50-119 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Lavrencic in Lavrencic fu Andrea e della fu Grossinger Anna, nata a Longo (Bergogna) il 5 febbraio 1885 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7365)

N. 50-120 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Rodolfo fu Mattia e della fu Terlikar Maria, nato a Longo (Bergogna) il 18 ottobre 1878 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lavrencic Maria fu Andrea Lavrencic, nata a Longo il 5 febbraio 1885, moglie;
Lavrencic Maria di Rodolfo, nata a Longo il 24 dicembre 1911, figlia;
Lavrencic Stanislao di Rodolfo, nato a Longo l'8 novembre 1913, figlio;
Lavrencic Luigi fu Matteo, nato a Longo il 22 giugno 1885, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7366)

N. 50-123 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Luigi fu Andrea e di Mucic Francesca, nato a Gorizia il 3 agosto 1910 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lavrencic Luigia fu Andrea, nata a Gorizia il 27 giugno 1914, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7367)

N. 50-122 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Silvia fu Giuseppe e della fu Maria Ferfoglia, nata a Doberdò del Lago il 15 novembre 1909 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7368)

N. 50-124 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Emma fu Antonio e della fu Carolina Marusig, nata a Gorizia il 21 marzo 1906 e

residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Lidia fu Antonio, nata a Gorizia il 3 marzo 1912, sorella.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7369)

N. 50-125 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Francesco fu Francesco e di Koren Giuseppina, nato a Verpogliano il 7 febbraio 1869 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Agnese fu Antonio Cigoj, nata a Sablé Grande il 28 gennaio 1879, moglie;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 21 giugno 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7370)

N. 50-126 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Francesco e di Lavrencic Maria, nato a Verpogliano (Vipacco) il 13 agosto 1889 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Leopoldina di Kobal Francesco, nata a Verpogliano il 27 aprile 1893, moglie;

Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 29 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7371)

N. 50-127 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Mattia e di Ambrozic Giuseppina, nato a Verpogliano (Vipacco) il 27 maggio 1879 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giuseppina fu Ambrozic Andrea, nata a Verpogliano l'11 marzo 1851, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7372)

N. 50-128 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Francesco e di Ursic Marianna, nato a Verpogliano (Vipacco) il 10 dicembre 1889 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Marianna fu Francesco Ursic, nata a Podraga il 31 maggio 1856, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7373)

N. 50-129 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Giuseppe e di Bajec Francesca, nato a Verpogliano (Vipacco) il 6 dicembre 1885 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Giovanna fu Antonio Bukovic, nata a Verpogliano il 29 luglio 1888, moglie;
Lavrencic Francesco, nato a Verpogliano il 26 settembre 1920, figlio;
Lavrencic Teresa, nata a Verpogliano il 1° ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7374)

N. 50-130 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Giovanna fu Francesco Ferjancic e della fu Ferjancic Giovanna, nato a Verpogliano (Vipacco) il 7 gennaio 1876 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesco fu Francesco, nato a Verpogliano il 22 febbraio 1904, figlio;
Lavrencic Maria fu Francesco, nata a Verpogliano il 27 settembre 1905, figlia;
Lavrencic Vittorio fu Francesco, nato a Verpogliano il 2 settembre 1908, figlio;
Lavrencic Paola fu Francesco, nata a Verpogliano il 30 giugno 1910, figlia;
Lavrencic Luigi fu Francesco, nato a Verpogliano il 20 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7375)

N. 50-131 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giovanni fu Giuseppe e della fu Lavrencic Francesca, nato a Verpogliano (Vipacco) il 4 aprile 1864 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesca fu Giacomo Bajc, nata a Verpogliano il 15 marzo 1870, moglie;

Lavrencic Giovanni, nato a Verpogliano il 18 gennaio 1895, figlio;

Lavrencic Francesca, nata a Verpogliano il 2 marzo 1905, figlia;

Lavrencic Giuseppina, nata a Verpogliano il 2 marzo 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7376)

N. 50-132 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Ferdinando fu Mattia e di Vrcon Antonia, nato a Verpogliano il 28 maggio 1892 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Carolina di Antonio Furlan, nata a Losizze il 4 febbraio 1892, moglie;

Lavrencic Mattia, nato a Verpogliano il 2 agosto 1922, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 26 agosto 1925, figlia;

Lavrencic Carlo, nato a Verpogliano il 30 ottobre 1923, figlio;

Lavrencic Ferdinando, nato a Verpogliano il 29 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7377)

N. 50-667 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Antonio e di Marianna Klaniscek, nato a Sveto (Gargaro) il 18 marzo 1902 e residente a Sveto (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Rosalia di Biagio Klaniscek, nata a Sveto il 9 agosto 1906, moglie;

Markic Marianna, nata Klaniscek fu Matteo, nata a Sveto il 6 aprile 1859, madre;

Markic Andrea fu Antonio, nato a Sveto il 6 ottobre 1885, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7360)

N. 50-666 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Enrico fu Giuseppe e della fu Giovanna Plesnicar, nato a Sveto il 31 luglio 1908 e residente a Sveto (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Stefano, nato a Sveto il 25 dicembre 1912, fratello;

Markic Maria Ludmilla fu Giuseppe e di Olga Cvetreznik, nata a Sveto il 1° agosto 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7361)

N. 50-669 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Giuseppe e di Caterina Zbogar, nato S. Spirito il 17 gennaio 1899 e residente a S. Spirito, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic ved. Caterina nata Zbogar fu Giuseppe, nata a S. Spirito il 25 novembre 1876, madre;
Markic Olga, nata a S. Spirito il 27 aprile 1901, sorella;
Markic Leopolda, nata a S. Spirito il 22 ottobre 1908, sorella;
Markic Maria, nata a S. Spirito il 16 novembre 1913, sorella;
Markic Luigia, nata a S. Spirito il 14 gennaio 1882, sorella;
Markic Albina di Luigia Markic, nata a S. Spirito il 2 marzo 1917, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7358)

N. 50-668 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig Markic Stefano fu Stefano e della fu Jeroncic Teresa, nato a Liga il 27 aprile 1883 e residente a Liga (Canale), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Andrea Melink, nata a Melinki il 20 agosto 1885, moglie;
Markic Stefano, nato a Liga il 10 dicembre 1909, figlio;
Markic Augustino, nato a Liga il 1° dicembre 1919, figlio;
Markic Felice, nato a Liga il 9 aprile 1925, figlio;
Markic Maria, nata a Liga il 28 gennaio 1929, figlia;
Markic Antonio fu Stefano, nato a Liga il 2 marzo 1873, fratello;
Markic Giuseppe fu Stefano, nato a Liga il 10 dicembre 1890, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7359)

N. 50-665 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Luigi Francesco fu Giovanna Markic, nato a Dragovizza (Gargaro) il 3 giugno 1900 e residente a Dragovizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria di Francesco, nata a Sveto l'8 gennaio 1906, moglie;
Markic Alfredo di Luigi Francesco, nato a Dragovizza il 10 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7362)

N. 50-664 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Valentino fu Lorenzo e della fu Marianna Pisk, nato a Dragovizza (Gargaro) il 22 maggio 1886 e residente a Dragovizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Francesca di Andrea Kogoi, nata a Dragovizza il 10 ottobre 1884, moglie;
Markic Adalberto, nato a Dragovizza il 6 novembre 1911, figlio;
Markic Miroslao, nato a Dragovizza il 1° novembre 1913, figlio;
Markic Giovanna, nata a Dragovizza il 26 novembre 1922, figlia;
Markic Giuseppina fu Lorenzo, nata a Dragovizza l'8 marzo 1877, sorella;
Markic Leopolda Lucia fu Lorenzo, nata a Dragovizza il 2 dicembre 1894, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7363)

N. 11419-4482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Maizen fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 novembre 1862 e residente a Trieste, via Palladio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna,
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Maizen è ridotto in « Mazzeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Luigia Galopin in Maizen fu Matteo, nata il 25 dicembre 1863, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7915)

N. 11419-4483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Jolanda Maizen di Giacomo, nata a Trieste il 16 gennaio 1904 e residente a Trieste, via A. Palladio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzeni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Jolanda Maizen è ridotto in « Mazzeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(7916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Campu Lazzari.

Con decreto Ministeriale n. 4812 del dicembre 1932 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica di Campu Lazzari, deliberato dall'assemblea degli interessati nell'adunanza del 3 aprile 1932.

(37)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
25 gennaio 1930	Vesconi Francesco, a Milano.	Dispositivo per fissare fondi di tela metallica a recipienti di caffettiere e simili (modello).	9011
26 marzo »	Alessandro Mario Orna, a Verona.	Portalampada minuscola in metallo e bachelite (ambrasite o corni e resine artificiali) (modello).	9012
14 aprile 1931	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Scatola per calze (modello).	9013
30 » »	Ditta Livio fu Torello Mugnaioni, a Ponsacco (Pisa).	Cestino da frutta in legno (modello).	9014
30 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili con ordito costituito da gruppi di tre fili e gruppi di due fili alternati fra loro e trama costituita da coppie di fili (disegno).	9015
30 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili con trama e ordito costituiti da coppie di fili i quali abbiano compiuto identiche evoluzioni (disegno).	9016
30 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili (disegno).	9017
5 maggio »	Frassinella Alessandro, a Milano.	Macchinetta per l'affilatura delle lamette per rasoi di sicurezza (modello).	9018
21 » »	Vereinigte Zwieseler & Pirnaer Farbenglaswerke A. G., a Pirna sull'Elba (Germania).	Lastra di vetro stampato (modello).	9019
12 » »	La Pavoni Soc. An., a Milano.	Macchina da caffè espresso (modello).	9020
1° giugno »	Saul D Modiano Società in Accomandita, a Trieste.	Bustina per cartine e tubetti per sigarette (modello).	9021
18 maggio »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili doppi (disegno).	9022
18 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili doppi (disegno).	9023
18 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili doppi, in cui ambedue le faccie comprendono ordito a gruppi di tre fili e trama costituita da coppie di fili (disegno).	9024
18 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili, doppi (disegno).	9025
18 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili, doppi (disegno).	9026
18 » »	Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato in Toscana (Firenze).	Coperte da viaggio (Plaids) scialli scozzesi e simili, doppi (disegno).	9027
19 » »	Lalicata Giuseppe, a Milano.	Borsetta per signora, a due usi (per passeggio e per spesa) (modello).	9028
27 » »	Zobele Enrico, a Trento.	Gancetto puntina (modello).	9029
20 giugno »	Ferragamo Salvatore a Firenze.	Scarpetta per signora in trina conformata in modo da presentare resistenza (modello).	9030

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 giugno 1931	Ditta Insam & Prinoth, a Ortisei (Bolzano).	Cane in piedi, portafiammiferi, con collo mobile, collare con fiammiferi intorno e riserva di fiammiferi da aprirsi con la coda e contemporaneamente si apre la bocca, tutto in legno, verniciato, con occhi artificiali (modello).	9031
23 » »	Ditta Insam & Prinoth, a Ortisei (Bolzano).	Cane in posizione seduta con collo movibile, bocca mobile, collare con fiammiferi intorno e riserva di fiammiferi sul dorso, con occhi artificiali, tutto in legno verniciato (modello).	9032
27 » »	De Rigo Angelo, a Firenze.	Ghiacciaia con serbatoio del ghiaccio superiore visibile (modello).	9033
25 » »	Jordan Grover Isaac, a Mason City, Jowa (S.U.A.).	Lampada elettrica trasportabile per tavolino da notte e simili (modello).	9034
25 » »	Bacigalupo Bartolomeo, a Genova-Rivarolo.	Bottiglia in vetro (modello).	9035
20 » »	S. A. Paradiso dei Bambini, a Milano.	Giocattolo consistente in un paracadute lanciabile mediante un tubetto che gli serve anche da custodia (modello).	9036
20 » »	Bareggi Giuseppe, a Milano.	Motore utilizzante le spinte idrostatiche differenziali su elementi immersi suscettibili di variare il volume di liquido da essi spostato (modello).	9037
24 » »	S. A. Ing. S. Ghilardi & C., a Bergamo.	Piastrella per pavimenti o copertura di pareti e simili (modello).	9038
22 » »	Mellè Giovanni, a Torino.	Giunto elastico per automobili tipo 514 (modello).	9039
26 » »	Riella Mario, a Torino.	Tirante di sterzo per autoveicoli (modello).	9040
25 » »	Salasco Anselmo, a Monale d'Asti (Alessandria).	Tavolo da cucina (modello).	9041
1° luglio »	India Tyre & Rubber Company (Great Britain) Limited, a Inchinnam, Renfrewshire, Scozia (Gran Bretagna).	Copertone per pneumatici (modello).	9042
8 » »	Thomas Walker Ltd, a Birmingham (Gran Bretagna). Rowland John Thomas Podger, a Portsmouth (Gran Bretagna).	Bottone per giarrettiera (modello).	9043
4 » »	Milani Alessandro, a Carrara.	Pavimento in marmo e cemento (modello).	9044
30 » »	Ditta Ranzini & Frattini, a Precotto (Milano).	Pasta alimentare in forma di cappello napoleonico (modello).	9045
11 » »	Sadoch Saul, a Trieste.	Macchinetta per confezionare sigarette (modello).	9046
6 » »	De Micheli Pietro, a Milano.	Poggia piede per passeggero di motociclo (modello).	9047
6 » »	Micallef Jos, a Milano.	Forchetta da tavola specialmente in argento (modello).	9048
8 » »	Rizzi Pasquale, a Milano.	Trafilato speciale per corrimano, balconi e simili (modello).	9049
10 » »	Foa Umberto, a Torino.	Sostegno mobile atto a mettere istantaneamente il ricevitore telefonico in posizione d'uso ed a mantenervelo senza l'impiego delle mani (modello).	9050
20 » »	Gismondi Tommaso, a Roma.	Calendario accoppiato come ornamento ad una campana (modello).	9051
17 » »	Sanguineti Angelo, a Lavagna (Genova).	Bottiglia per acque minerale o artificiali e simili (modello).	9052

DATA del deposito della domanda			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
13 luglio		1931	Ditta I.T.C.A., a Torino.	Ramoscello con mazzetto di ciliegie in cioccolato (modello).	9053
15	»	»	Fiat Società Anonima, a Torino.	Mensola per sostegno di motore (modello).	9054
11	»	»	Danelli Eugenio, a Milano.	Interruttore elettrico tripolare con valvole ad asse verticale in cassa per bagno d'olio (modello).	9055
11	»	»	Danelli Eugenio, a Milano.	Dispositivo di protezione degli organi esterni degli apparecchi elettrici a scatola suggellata (modello).	9056
13	»	»	Società Italiana Pirelli, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	9057
13	»	»	Società Italiana Pirelli, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno).	9058
18	»	»	Fonderie Officine Meccaniche Genovesi S. A., a Genova.	Saracinesca a giorno con elementi snodati (modello).	9059
23	»	»	Rivera Carlo, ad Alessandria.	Spilla di sicurezza con elementi decorativi (modello).	9060
23	»	»	Ottinger Nathan, a New York (S.U.A.).	Busta o borsa piatta per usi diversi (modello). (Rivendicazione di priorità dal 22 aprile 1931).	9061
21	»	»	Ditta Cavagnaro & Romano, a Genova.	Bottiglia speciale (modello).	9062
25	»	»	S. A. Fabbrica Nazionale d'Armi già Lorenzotti Pietro, a Brescia.	Caricatore e cartucce per moschetto di tipo Balilla (modello).	9063
24	»	»	Soc. An. « La Victoria Arduino », a Torino.	Macchina per caffè espresso (modello).	9064
17	»	»	Calzificio Longhi, a Milano.	Scatola per calze (modello).	9065
22	»	»	Pogliani Emilio, a Milano.	Sistema perfezionato di chiusura per sifoni idraulici in genere (modello).	9066
27 giugno		1932	Comitato per il Prodotto Italiano, a Roma.	Cartello pubblicitario per i prodotti italiani (disegno).	9067
27	»	»	Comitato per il Prodotto Italiano, a Roma.	Cartello pubblicitario per i prodotti italiani (disegno).	9068
27	»	»	Comitato per il Prodotto Italiano, a Roma.	Cartello pubblicitario per i prodotti italiani (disegno).	9069
27	»	»	Comitato per il Prodotto Italiano, a Roma.	Cartello pubblicitario per i prodotti italiani (disegno).	9070

Roma, 30 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore: A. JANNONI.

(38)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge 4 giugno 1931, n. 660, le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione:

Società cooperativa di consumo fra i combattenti, con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 12 gennaio 1920, registro società 52.

Società cooperativa anonima laziale « Autotrasporti e corrieri espressi », con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 19 luglio 1922, registro società 612.

Società cooperativa anonima di consumo tra impiegati, salariati e pensionati del comune di Albano Laziale, con sede in Albano Laziale, costituita nel 1918, registro società 338.

Società cooperativa anonima di consumo in Albano Laziale tra impiegati e salariati dello Stato, di enti pubblici e privati e pensionati, costituita nel 1918, registro società 337.

Società cooperativa anonima Cantina sociale cooperativa con sede in Albano Laziale, costituita nel 1910.

Società cooperativa di lavoro « Alba » fra operai in arte edilizia, con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 21 febbraio 1920.

Società cooperativa anonima di lavoro per l'arte edilizia ed affini, con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 21 febbraio 1920.

Società cooperativa di lavoro per l'arte edilizia ed affini, con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 21 febbraio 1920, registro società 247.

Società cooperativa anonima Consorzio agrario cooperativo mandamentale, con sede in Albano Laziale, costituita nel 1918, registro società 275.

Società cooperativa « Consorzio laziale delle cooperative agricole di consumo », con sede in Albano Laziale, costituita con decreto del Tribunale 25 maggio 1921, registro società 592.

Società cooperativa anonima « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Anzio, costituita nel 1905.

Società cooperativa anonima di consumo « Nuova Italia », con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 5 agosto 1920, registro società 781.

Società cooperativa anonima « La Vite », con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 28 febbraio 1921, registro società 794.

Società cooperativa anonima « Il risveglio economico », con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 23 novembre 1921, registro società 979.

Società cooperativa anziate recuperi e salvataggi, con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 9 dicembre 1922, registro società 706.

Società cooperativa anonima fra i lavoratori del porto di Anzio, con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 5 aprile 1921, registro società 400.

Società cooperativa anonima « Il Mare » fra pescatori ed ex combattenti anziati, con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 11 agosto 1922, registro società 511.

Società cooperativa anonima « Cooperativa anziate per la pesca a motore », con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 12 gennaio 1921, registro società 43.

Società cooperativa anonima fra gli operai esercenti l'arte edile ed affini « Volontà e lavoro », con sede in Anzio, costituita con decreto del Tribunale 10 maggio 1921, registro società 495.

Società cooperativa anonima di consumo anziate, con sede in Anzio, costituita nel 1918, registro società 240.

Società cooperativa « Unione edile di Ariccia », con sede in Ariccia, costituita con decreto del Tribunale 23 febbraio 1920.

Società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Ariccia, costituita nel 1919, registro società 87.

Società cooperativa anonima agricola di produzione e lavoro, costituita nel 1920, registro società 291.

Società cooperativa anonima agricola di Ariccia, con sede in Ariccia, costituita con decreto del Tribunale 31 marzo 1920, registro società 320.

Società cooperativa agricola e di consumo fra gli ex combattenti e contadini residenti in Osenzano, con sede in Ariccia, costituita con decreto del Tribunale 1° agosto 1921, registro società 799.

Società cooperativa agricola fra ex combattenti e smobilitati di Artena, con sede in Artena, costituita con decreto del Tribunale 16 novembre 1920, registro società 171.

Società cooperativa anonima bovattieri e cooperativa agricola dei lavoratori della terra « Savoia », con sede in Bassiano, costituita con decreto del Tribunale 27 gennaio 1921, registro società 180.

Società cooperativa di lavoro « Cooperativa agricola e di lavoro Dante Alighieri » con sede in Carpineto Romano, costituita con decreto del Tribunale 19 aprile 1921, registro società 191.

Società cooperativa anonima « La nuova Castelgandolfo », con sede in Castelgandolfo, costituita con decreto del Tribunale 21 dicembre 1920, registro società 60.

Società cooperativa anonima Cooperativa di consumo « Era Nuova », con sede in Castelgandolfo, costituita con decreto del Tribunale 24 aprile 1920, registro società 498.

Società cooperativa per risanamento, con sede in Castelgandolfo, costituita con decreto del Tribunale 1° luglio 1921, registro società 569.

Società cooperativa anonima per la costruzione di case economiche, con sede in Cisterna di Roma, costituita nel 1915, registro società 78.

Società cooperativa anonima di consumo « Ferriere di Conca », con sede in Conca di Nettuno, costituita con decreto del Tribunale 12 marzo 1925, registro società 262.

Società cooperativa anonima « La Popolare » per la costruzione di case popolari ed economiche, con sede in Cori, costituita con decreto del Tribunale 19 marzo 1920, registro società 148.

Società cooperativa pastorizia Leopina, con sede in Cori, costituita con decreto del Tribunale 9 giugno 1921, registro società 196.

Società cooperativa muratori ed arti affini, con sede in Cori, costituita nel 1919, registro società 110.

Società cooperativa anonima agricola « Ercole », con sede in Cori, costituita con decreto del Tribunale 7 gennaio 1921, registro società 174.

Società cooperativa anonima Unione agricola cooperativa, con sede in Genzano di Roma, costituita nel 1911.

Società cooperativa agricola di Genzano di Roma, con sede in Genzano di Roma, costituita nel 1919, registro società 199.

Società cooperativa muratori, stuccatori e terrazzieri, con sede in Genzano di Roma, costituita nel 1911.

Società cooperativa di consumo « La Previdenza », con sede in Lanuvio, costituita nel 1919, registro società 151

Società cooperativa anonima di consumo « Lanuvina », con sede in Lanuvio, costituita con decreto del Tribunale 2 febbraio 1920, registro società 171.

Società cooperativa anonima di consumo « Sant'Eurosia », con sede in Lanuvio, costituita nel 1918, registro società, 335.

Società cooperativa anonima « La nuova Lanuvio », con sede in Lanuvio, costituita con decreto del Tribunale 4 giugno 1920, registro società 537.

Società cooperativa di lavoro fra muratori, braccianti e affini di Lanuvio, con sede in Lanuvio, costituita con decreto del Tribunale 16 agosto 1920, registro società 800.

Società cooperativa Prima società anonima cooperativa « Luigi Luzzatti » per costruzione di case popolari nei Castelli Romani, con sede in Nemi, costituita con decreto del Tribunale 24 febbraio 1920, registro società 223.

Società cooperativa di consumo fra i reduci del Fronte, con sede in Nettuno, costituita nel 1919, registro società 226.

Società anonima cooperativa « Incremento Nettuno », con sede in Nettuno, costituita con decreto del Tribunale 15 febbraio 1921, registro società 212.

Società cooperativa anonima « Dio Nettuno », con sede in Nettuno, costituita con decreto del Tribunale 19 aprile 1922, registro società 378.

Società cooperativa anonima di lavoro « Vita Nuova », con sede in Nettuno, costituita con decreto del Tribunale 30 settembre 1919, registro società 577.

Società cooperativa anonima tra operai edili ed affini, con sede in Nettuno, costituita con decreto del Tribunale 26 maggio 1920, registro società 535.

Società cooperativa di consumo con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 9 luglio 1919, registro società 146.

Società cooperativa fra negozianti di generi alimentari, con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 11 novembre 1919, registro società 153.

Società cooperativa anonima di lavoro edilizio popolare di Piperno, con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 8 gennaio 1920, registro società 177.

Società cooperativa anonima agricola di lavoro fra ex combattenti, con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 1° aprile 1920, registro società 179.

Società cooperativa anonima privernate fra operai edili ed affini, con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 17 febbraio 1919, registro società 139.

Società cooperativa anonima « Casa Nostra », con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 14 agosto 1920, registro società 210.

Società cooperativa di lavoro fra gli operai edili affini ex combattenti « La Volsca » con sede in Priverno, costituita con decreto del Tribunale 18 agosto 1921, registro società 252.

Società cooperativa anonima Consorzio agrario cooperativo di Piperno, con sede in Priverno, costituito nel 1905.

Società cooperativa anonima di lavoro consumo, agricola e di credito « La Vittoria », con sede in Segni, costituita con decreto del Tribunale 19 aprile 1921, registro societeà 190.

Società cooperativa anonima fra operai edili ed affini « Cooperativa Setina », con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 10 maggio 1919, registro società 113.

Società cooperativa Setina per la costruzione delle case popolari, con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 12 giugno 1919, registro societeà 130.

Società cooperativa di consumo « Spartaco », con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 20 luglio 1919, registro società 133.

Società cooperativa anonima agricola pontina tra i bovari, con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 27 dicembre 1920, registro società 173

Società cooperativa anonima di consumo della Sezione ex combattenti, con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 31 gennaio 1921, registro società 179.

Società cooperativa fra operai muratori ed affini, con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 8 gennaio 1922, registro società 207.

Società cooperativa « Sindacato nazionale terrazzieri » fra gli operai terrazzieri e braccianti, con sede in Sezze, costituita con decreto del Tribunale 9 marzo 1923, registro società 217.

Società cooperativa Consorzio agrario cooperativo, con sede in Sezze, costituita nel 1909.

Società cooperativa « Il Progresso » fra pescatori di Terracina, con sede in Terracina, costituita nel 1913, registro società 76.

Società cooperativa « Anxur » fra muratori, con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 20 giugno 1920, registro società 116.

Società cooperativa anonima fra operai edili ed affini di Terracina « Il Risveglio », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 22 settembre 1919, registro società 123.

Società cooperativa tra i pescatori di Terracina « Fulco Tosti di Valminuta », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 2 ottobre 1919, registro società 153.

Società cooperativa anonima fra produttori di latticini, carni da macello ed allevatori « L'Agricola Zootecnica » con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 22 maggio 1920, registro società 160.

Società cooperativa facchini, costituita con decreto del Tribunale 15 settembre 1920, registro società 176.

Società cooperativa Consorzio zootecnico pontino, costituita con decreto del Tribunale 27 gennaio 1921, registro società 183.

Società cooperativa anonima « Feronia », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 1° dicembre 1920, registro società 184.

Società cooperativa anonima « La casa popolare », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 7 aprile 1922, registro società 192.

Società cooperativa anonima « Fascio liberale italiano cooperativa sociale », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 4 maggio 1921, registro società 194.

Società cooperativa anonima « Il Fascio », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 31 maggio 1921, registro società 197

Società cooperativa anonima operanti lavorazioni terreni industrie varie agricole « Sacoltiva », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 11 gennaio 1922, registro società 205.

Società cooperativa anonima di muratori « L'Arco », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 25 novembre 1922, registro società 214.

Società cooperativa anonima « Cooperativa pontina », fra operai dell'arte edilizia, con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 3 marzo 1925, registro società 260.

Società cooperativa anonima « Cooperativa terrazzieri », con sede in Terracina, costituita con decreto del Tribunale 3 marzo 1925, registro società 261.

Società cooperativa anonima dei lavoratori del mare di Terracina, con sede in Terracina, costituita nel 1912.

Società cooperativa anonima integrale di lavoro di Terracina, con sede in Terracina, costituita nel 1909.

Società cooperativa edilizia valmontonese per la costruzione e vendita di case economiche, con sede in Valmontone, costituita con decreto del Tribunale 17 gennaio 1922, registro società 178.

Società anonima « La rurale », con sede in Valmontone, costituita con decreto del Tribunale 8 aprile 1921, registro società 188.

Società cooperativa anonima di consumo tra impiegati, professionisti e agricoltori (S.C.I.P.A.), con sede in Velletri, costituita nel 1916, registro società 93.

Società cooperativa Veliterna fra operai edili ed affini, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 5 giugno 1919, registro società 115.

Società cooperativa anonima « Artenisia » per la costruzione di villini e case economiche, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 17 aprile 1920, registro società 121.

Società cooperativa anonima « N.O.R.M.A. » Nucleo Operaio Regionale Massa Approvvigionamenti, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 15 ottobre 1919, registro società 134.

Società cooperativa edilizia « Voce », con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 19 aprile 1921, registro società 161.

Società cooperativa anonima fra vetturini, carrettieri e mulattieri, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 7 gennaio 1921, registro società 175.

Società cooperativa cattolica di consumo, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 21 febbraio 1921, registro società 187.

Società cooperativa anonima « Cooperativa di produzione e lavoro La Combattente », fra mutilati ed ex combattenti, con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 1° aprile 1925, registro società 269.

Società cooperativa anonima di consumo « Alfonso Alfonsi », con sede in Velletri, costituita con decreto del Tribunale 19 aprile 1921, registro società 4192.

Società cooperativa anonima Associazione cooperativa fra i viticultori di Velletri, con sede in Velletri, costituita nel 1907.

Chiunque vi abbbia interesse può fare opposizione e comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7884)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 220

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 — Data: 27 aprile 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Colangelo Vito di Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 66,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3470 — Data: 20 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Sortis Ciro fu Federico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 430, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7836)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 7.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.45
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.35
Cecoslovacchia (Corona)	58.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.41
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.59
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.60
Id. 3,50 % (1902)	79.375
Id. 3 % lordo	57.425
Consolidato 5 %	86.80
Buoni novennali: Scadenza 1941	102.85
Id. id. id. 1934	101.10
Id. id. id. 1940	102.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.95

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Preavviso riguardante la 29ª estrazione delle cartelle speciali 3,75 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° febbraio 1933-XI, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 (Roma) autorizzato col succitato Regio decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 28.a estrazione (febbraio 1932) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1895 titoli corrispondenti a n. 3926 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 1.963.000 come da apposito piano di ammortamento. Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1541 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale di L. 770.500;

di n. 325 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale di L. 812.500;

di n. 20 per la serie dei titoli ventupli - capitale nominale di L. 200.000;

di n. 9 per la serie dei titoli quarantupli - capitale nominale di L. 180.000.

Totale n. 1895 titoli pel complessivo capitale nominale di L. 1.963.000.

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.234.261,26 pel semestre 1° aprile 1933 e di L. 2.198.585,66 pel semestre al 1° ottobre 1933, e cioè in L. 4.432.846,92; la somma da pagarsi pel 1933 ammonta a L. 6.395.846,92. Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6.395.754,84 l'avanzo di L. 274,29 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1932-X), aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 10,28, si ha una somma disponibile di L. 6.396.039,41, e quindi un avanzo di L. 192,49, da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1934-XII.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: VITI.

(36)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 285 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visti i Regi decreti-legge 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visti i Regi decreti 23 aprile 1931, n. 475, e 5 novembre 1931, n. 1444;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per i posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E bandito un concorso per esami a 285 posti di volontario cancelliere o segretario negli uffici giudiziari del Regno (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti non più tardi del 15 marzo 1933 dovranno presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, durante l'orario di ufficio, la domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero di grazia e giustizia con l'esatta indicazione del domicilio e residenza.

Art. 3.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia formato visita con la firma dell'aspirante;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, commercio o agrimensura), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), f), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del decreto di bando di concorso.

I documenti indicati alle lettere a), b), f), debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale competente; quello indicato alla lettera c) deve essere legalizzato dal Prefetto competente; la firma dell'aspirante nel documento indicato nella lettera e) deve essere vidimata da un notaio e legalizzata dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale di Roma o per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche queste debbono essere esattamente specificate nel certificato di cui alla lettera d) il quale deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente;

h) i documenti comprovanti, se del caso, che il ricorrente:

1° sia insignito di medaglia al valore militare;

2° sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale, ascritto alle prime due categorie giusta la tabella A, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale ascritto alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla 9ª e 10ª categoria della tabella A, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale;

6° abbia prestato servizio militare come combattente;

7° abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopraccennati numeri 1 a 7 debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati allegati all'istanza di ammissione al concorso.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, che non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

i) certificato d'iscrizione al P. N. F. ovvero ai Fasci giovanili di combattimento.

Art. 4.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato, possono, indipendentemente dai limiti di età di cui al successivo art. 5, partecipare al concorso medesimo, e potranno esimersi dal presentare i documenti indicati all'art. 3 nelle lettere b), c), e), f), salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare nel termine predetto la sola domanda di ammissione al concorso salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero entro il 15 aprile 1933 a pena di inammissibilità.

Art 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti i quali non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superati i 25 alla data del presente bando.

È concessa peraltro a coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, una proroga di durata sul limite massimo di età, pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 30.

I mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale ed i decorati al valore militare, saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 39.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguiti i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento che nega l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo precedente nei giorni 25 e 26 aprile 1933 e consisterà:

1° in una prova scritta che avrà luogo nei suddetti giorni, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 in qualità di combattente ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni): e, in mancanza, gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(86)

Concorso a 112 posti di volontario aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno (gruppo C).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e 10 gennaio 1926, n. 46;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami per 112 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C).

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno non più tardi del 15 marzo 1933 e durante le ore di ufficio, presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, la domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, diretta al Ministero di grazia e giustizia, con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

Art. 3.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) ritratto in fotografia formato visita, con la firma dell'aspirante,

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico;

h) certificato d'iscrizione al P. N. F. ovvero ai Fasci giovanili di combattimento.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati alle lettere *a)* e *b)*, debbono essere legalizzati dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore; quello indicato alla lettera *f)* deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale; quello indicato dalla lettera *c)* deve essere legalizzato dal Prefetto competente; quello indicato dalla lettera *d)* deve essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente; e la firma dell'aspirante nel documento indicato alla lettera *e)* deve essere vidimata da un Regio notaio e legalizzato dal presidente o dal cancelliere del Tribunale competente o dal pretore.

Le legalizzazioni non occorrono per i certificati rilasciati dal Governatore e dal cancelliere del Tribunale di Roma e per quelli vidimati dal Governatore o da un Regio notaio di Roma;

i) documenti comprovanti, se del caso, che il concorrente:

1° sia insignito di medaglia al valor militare;

2° sia mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale, ascritto alle prime sei categorie giusta la tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3° sia stato ferito in combattimento o sia mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale ascritto alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873;

4° sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto per la causa nazionale;

6° abbia prestato servizio militare come combattente;

7° abbia prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia.

I documenti indicati nei sopraccennati numeri 1 a 7 debbono pervenire al Ministero non oltre il giorno antecedente a quello che sarà fissato per l'esame orale di ciascun candidato, ove non siano stati alligati all'istanza di ammissione al concorso.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera *d)* il quale dovrà essere vidimato dal podestà e legalizzato dal Prefetto competente.

Il Ministero può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare nel termine predetto la sola domanda di ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti, che dovranno pervenire al Ministero entro il 15 aprile 1933 a pena di inammissibilità.

Art. 4.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

Gli impiegati di ruolo ed i volontari in servizio nelle Amministrazioni dello Stato possono, indipendentemente dai limiti di età stabiliti dall'ordinamento in vigore per l'ammissione in carriera e di cui alla prima parte del seguente art. 5, partecipare al concorso medesimo, purchè siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti, e potranno esimersi dal presentare i documenti indicati nell'art. 3 dalle lettere *b)*, *c)*, *f)*, salvo al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti i quali non abbiano compiuto gli anni 18 o abbiano superato i 25 alla data del presente bando.

È concessa per altro a coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, una proroga di durata sul limite massimo di età, pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 saranno ammessi purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 30.

Gli invalidi di guerra e i decorati al valore militare saranno ammessi, purchè alla data del presente bando non abbiano superato gli anni 39.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Il provvedimento del Ministro che nega l'ammissione al concorso è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento di cui al precedente articolo, il giorno 27 aprile 1933 e consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana col quale gli aspiranti devono dare un saggio di buona calligrafia.

Gli esami orali avranno luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e consisteranno in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno sottoporsi altresì ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

Art. 8.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso saranno assunti coloro che avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso, abbiano partecipato alla guerra 1915-1918, in qualità di combattenti ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni) e, in mancanza, gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(87)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.